



N. 5695/08 Reg. Sent.

N. 2318/2002 Reg. Ric.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 2318/2002, proposto da Talken Color s.r.l. in persona del legale rappresentante Ferdinando Casati, rappresentata e difesa dall'avv. Liberto Losa con domicilio eletto presso il suo studio in Milano via Mascheroni, 19

contro il

Comune di Legnano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Uguccioni con domicilio eletto presso il suo studio in Milano via Boccaccio, 19

e contro

la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cederle, elettivamente domiciliata in Milano, via Pola, 14 presso la sede dell'Avvocatura regionale

per l'annullamento

- della deliberazione di consiglio comunale 23 aprile 2001 n. 38 di adozione di variante generale al piano regolatore;
- della deliberazione di consiglio comunale 26 marzo 2002 n. 24 recante esame delle osservazioni alla variante generale al PRG – approvazione delle controdeduzioni;

e per l'annullamento con motivi aggiunti

- in parte qua della deliberazione di giunta regionale 16 aprile 2003 n. VII/12783 di approvazione del PRG, unitamente a tutti gli atti comunque preordinati, consequenziali e connessi fra i quali, in particolare, le deliberazioni comunali di adozione del progetto di PRG e di controdeduzione alle osservazioni come supra indicate.

VISTO il ricorso principale;

VISTO il ricorso per motivi aggiunti;

VISTO l'atto di costituzione e le memorie di difesa dell'amministrazione comunale;

VISTO l'atto di costituzione e le memorie di difesa della Regione;

UDITI nella pubblica udienza del 20.10.2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, gli avvocati come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente è proprietaria in Comune di Legnano di un'area a destinazione D1 – zona di espansione a prevalente destinazione produttiva sulla quale ha collocato un impianto indispensabile per la conduzione dell'attività produttiva situata sul mappale adiacente. Con la variante al P.R.G. adottata dal Comune l'area è stata inserita in zona F4 – area degli ex boschi Tosi.

Contro la deliberazione di adozione del PRG e quella di controdeduzione alle osservazioni la ricorrente solleva i seguenti motivi in fatto e in diritto. I) Violazione di legge art. 3 c. 14, 16, 17 L.R. 05.01.2000 n. 1 in relazione alla deliberazione di giunta regionale n. 49509 del 07.04.2000. Violazione dei principi del giusto procedimento. Secondo la ricorrente il Comune non ha attivato le procedure di partecipazione pubblica in fase di predisposizione del PRG previste dall'art. 3 L.R. 1/2000. II) Violazione di legge: art. 22 L.R. 15.04.1975 n. 51 come sostituito dall'art. 7 L.R. 1/2001. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto di presupposti. Secondo la ricorrente il piano approvato manca del piano dei servizi, necessario in virtù della norma indicata. III) Violazione di legge: art. 17 D. Lgs. 267/2000. Violazione art. 21 del regolamento delle Circoscrizioni. Eccesso di potere per perplessità, travisamento e difetto dei presupposti. Secondo la ricorrente la mancanza del parere della Circoscrizione renderebbe illegittima la deliberazione. IV) Violazione di legge: art. 9 L. 1150/42, art. 3 comma 14 L.R. 1/2001. Eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria. Secondo la ricorrente le controdeduzioni sono state illegittimamente approvate in modo unitario tranne che per alcuni gruppi di osservazioni in considerazione del conflitto di interessi sussistente in capo ad alcuni consiglieri. V) Violazione di legge: art. 7 ss. L. 1150/42. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, travisamento e difetto di istruttoria. Secondo la ricorrente la destinazione assegnata al terreno si pone in evidente contrasto con la situazione dei luoghi e con i titoli edilizi già rilasciati sulla medesima area. VI) Violazione di legge: art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Secondo la ricorrente l'adozione di un azionamento peggiorativo dell'area in questione avrebbe dovuto essere motivato in quanto essa è titolare di una posizione qualificata derivante da preesistenti concessioni edilizie rilasciate sulla stessa area. VIII) Violazione di legge: art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto altro profilo, difetto di istruttoria in quanto gli standard previsti dal PRG di Legnano superano i minimi legali e tale superamento non è motivato. IX) Violazione di legge: art. 3 L. 241/90 difetto di motivazione sotto altro profilo, difetto di istruttoria in quanto in sede di controdeduzioni il Comune avrebbe dovuto motivare analiticamente la reiezione delle osservazioni.

Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ritiene che la deliberazione di approvazione del piano regolatore sia affetta da illegittimità derivata. In secondo luogo sarebbe viziata per i seguenti motivi in fatto ed in diritto. Violazione di legge art. 3 c. 14, 16, 17 L.R. 05.01.2000 n. 1 in relazione alla deliberazione di giunta regionale n. 49509 del 07.04.2000. Violazione dei principi del giusto procedimento in quanto è mancata la pubblicazione su almeno un quotidiano o periodico. II) Violazione di legge: art. 22 L.R. 15.04.1975 n. 51 come sostituito dall'art. 7 L.R. 1/2001. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto di presupposti in quanto il piano approvato manca del piano dei servizi, che sarebbe necessario in virtù della norma indicata. III) Violazione di legge: art. 9 L. 1150/42, art. 3 comma 14 L.R. 1/2001. Eccesso di potere per illogicità e

difetto di istruttoria in quanto le controdeduzioni sono state illegittimamente approvate in modo unitario tranne che per alcuni gruppi di osservazioni in considerazione del conflitto di interessi sussistente in capo ad alcuni consiglieri. IV) Violazione di legge: art. 7 ss. L. 1150/42. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, travisamento e difetto di istruttoria in quanto la destinazione assegnata al terreno si pone in evidente contrasto con la situazione dei luoghi e con i titoli edilizi già rilasciati sulla medesima area. In secondo luogo sarebbe irragionevole l'inserimento dell'area in questione nella zona destinata alla tutela degli ex Boschi Tosi in quanto priva di qualsiasi essenza arborea. V) Violazione di legge: art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto l'adozione di un azionamento peggiorativo dell'area in questione avrebbe dovuto essere motivato in quanto essa è titolare di una posizione qualificata derivante da preesistenti concessioni edilizie rilasciate sulla stessa area. VI) Violazione di legge: art. 7,8,9,10 L. 1150/42 anche in relazione alla Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 07.07.1954 n. 2495; art. 3 L. 241/90; art. 22 comma 7 L.R. 51/1975 come modificato dall'art. 7 L. 1/2001; eccesso di potere per difetto di motivazione sotto altro profilo, carenza di studi preparatori, difetto d'istruttoria. Secondo la ricorrente il necessario piano dei servizi avrebbe richiesto una specifica conoscenza della realtà territoriale, così come richiesto anche dalla circolare ministeriale indicata. VII) Violazione di legge: art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto altro profilo, difetto di istruttoria in quanto gli standard previsti dal PRG di Legnano superano i minimi legali e tale superamento non è motivato. VIII) Violazione di legge: art. 3 L. 241/90 difetto di motivazione sotto altro profilo, difetto di istruttoria in quanto in sede di controdeduzioni il Comune avrebbe dovuto motivare analiticamente la reiezione delle osservazioni.

La difesa del Comune contesta in primo luogo la tardività sia del ricorso contro il piano adottato sia nei confronti dell'approvazione e l'inammissibilità dell'impugnazione della deliberazione di approvazione delle controdeduzioni in quanto atto meramente interno non lesivo. In secondo luogo afferma che il procedimento di approvazione del piano regolatore è iniziato prima dell'entrata in vigore della L.R. 1/2000 con l'attribuzione dell'incarico professionale con la conseguenza che i moduli procedurali anticipati previsti da tale legge non sono applicabili e che comunque essi erano solo facoltativi. In terzo luogo afferma che nella L.R. 1/2000 l'approvazione del piano dei servizi è soltanto facoltativa. In quarto luogo afferma che il parere della Circoscrizione era stato richiesto nei termini e che la mancata pronuncia del medesimo non può inficiare la deliberazione finale. In quinto luogo sostiene che le osservazioni sono state analiticamente esaminate e non sono state votate in blocco. In sesto luogo afferma che la previsione di area a verde ha il solo scopo di impedire l'ulteriore consumo di territorio da parte delle attività produttive. In settimo luogo sostiene che le osservazioni sono state regolarmente controdedotte con il riferimento ai principi del piano e che gli standard previsti non sono sovradimensionati.

La difesa regionale ha affermato invece che il piano dei servizi non era obbligatorio ai sensi dell'art. 22 c. 4 L.R. 51/75 come modificato dall'art. 7 L.R. 1/2000.

All'udienza pubblica del 20 novembre 2008 la causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso introduttivo, che investe gli atti con cui il Comune ha adottato la variante

Basiglio

generale e controdedotto alle osservazioni pervenute, è - rispettivamente - irricevibile e inammissibile.

Irricevibile in quanto è fuori termine l'impugnazione, con ricorso notificato nel giugno 2002, di una variante generale adottata nell'aprile del 2001, la quale, nella parte in cui definisce il regime delle singole aree, è immediatamente lesiva e suscettibile di impugnazione immediata (cfr. TAR Milano 2[^], 7 ottobre 2005 n. 3781). Inammissibile in quanto la delibera con cui il comune si pronuncia - controdeducendo - sulle osservazioni dei privati ha natura di atto infraprocedimentale, impugnabile solo con il provvedimento regionale che approva il piano (cfr. Cons. Stato IV 17.12.03 n. 8254; 2[^], 17.4.95 n. 2730/95; TAR Milano 2[^], 7.10.05 n. 3781).

Ciò non preclude tuttavia la disamina delle censure che il ricorrente, in termini pressoché identici, ha riprodotto con i motivi aggiunti; i quali investono, oltre l'approvazione del piano, anche gli atti presupposti, e specificamente le delibere comunali di adozione della variante e di controdeduzioni alle osservazioni.

Quanto al merito dell'impugnativa, il Collegio reputa fondato - e assorbente - il motivo nono del ricorso originario e settimo del ricorso per motivi aggiunti, che denunciano, in modo articolato, vizi motivazionali quanto a dimensionamento degli standard.

Tali standard infatti risultano sovradimensionati sia con riferimento ai valori generali in primo luogo in quanto esiste un rapporto di 28,54 mq/ab, superiore sia alla dotazione minima prescritta dal decreto ministeriale citato (18 mq/ab), sia a quella (26,5 mq/ab) stabilita dalla normativa regionale quale dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse generale relativamente agli insediamenti residenziali (legge lombarda 15 aprile 1975 n. 51, art. 22 comma 5 lett. a), così come già accertato da questa sezione (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 21 marzo 2006 n. 634). In secondo luogo anche gli standard a carattere sovracomunale (zona F) sono in quantità esuberante rispetto ai parametri di legge, così come indicato negli atti di pianificazione.

Ora, sebbene gli azionamenti non richiedano apposita motivazione, oltre quella implicita nelle scelte tecnico-urbanistiche effettuate in sede di redazione del piano regolatore, una più incisiva motivazione si impone, viceversa, in talune ipotesi, tra le quali va annoverata, per quanto qui interessa, quella del superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (cfr. Ad. plen. 22.12.99 n. 24, punto 7 della motivazione; Cons. Stato IV 30.6.05 n. 352, 22.5.00 n. 2934).

In merito agli standard a carattere sovracomunale (zona F) l'amministrazione afferma che essi sono esuberanti "anche in relazione alla decisione di ampliare le aree di possibile utilizzo da parte del Parco dell'Altomilanese eliminando di fatto la zona agricola e ammettendola come attività annessa all'interno del Parco". Tale motivazione, però, non si attaglia all'area dei ricorrenti in quanto essa non era inserita nella zona agricola e come tale non vi era ragione di considerarla come attività annessa all'interno del Parco.

Tale sovradimensionamento non risulta quindi motivato, né con riferimento alla globalità del territorio comunale, né in correlazione all'area di proprietà del ricorrente.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione, Seconda, dichiara il ricorso in parte irricevibile e inammissibile; in parte lo accoglie e per

l'effetto annulla l'impugnata variante al piano regolatore relativamente alla destinazione impressa all'area del ricorrente.

Spese compensate.

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, dal T.A.R. per la Lombardia, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2008, con l'intervento dei signori magistrati:

MARIO AROSIO	Presidente
SILVANA BINI	Consigliere
ALBERTO DI MARIO	Ref., estensore

Il presidente

L'estensore